

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

---

***“Non tutta l'esterovestizione vien per nuocere”***

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Per **esterovestizione**, come affermato nella sentenza della [Corte di Cassazione n.2869 del 7 febbraio 2013](#), si intende la **fittizia localizzazione** della residenza fiscale di una società all'estero. In alcuni casi, il trasferimento o la costituzione della società in un Paese con un **trattamento fiscale più vantaggioso** di quello nazionale è attuato allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale.

Non sempre, tuttavia, la **delocalizzazione** è legata al mero **risparmio fiscale**. Al contrario, le delocalizzazioni produttive/commerciali sono generalmente vincolate da **precisi fattori esterni** non controllabili dall'impresa italiana.

Gli **accertamenti** in materia, più numerosi negli ultimi anni, spesso non consentono di **attrarre** in Italia "considerevole" **materia imponibile** per i motivi che ci aggiungiamo ad illustrare.

Si ipotizzi la seguente fattispecie: la **società Alfa Italia** detiene 3 **controllate estere** che svolgono attività produttiva. Gli **amministratori** delle società estere sono gli stessi della società italiana (persone fisiche fiscalmente residenti in Italia) e **la gestione amministrativa finanziaria** è eseguita dall'Italia. Due società sono in utile, la terza è in perdita.

Supponiamo che l'Amministrazione finanziaria contesti **l'esterovestizione** delle due società in utile poiché, ai sensi dell'art. 73 co. 3 del Tuir, la **sede dell'amministrazione** è nel territorio dello Stato.

Come noto, infatti, "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o **l'oggetto principale** nel territorio dello Stato."

Ipotizziamo che:

1. la **società estera A** abbia un **utile di 100** e abbia pagato imposte per 25 nel paese di residenza;
2. la **società estera B** abbia un **utile di 100** e abbia pagato imposte per 30 all'estero;
3. la **società estera C** sia in **perdita di 200**.

L'Agenzia delle Entrate contesta **l'esterovestizione** delle **società A e B**. Di conseguenza, essendo considerate società fiscalmente residenti in Italia dovevano **versare l'IRES** pari a 27,5 poiché l'utile ammonta a 100. Supponiamo, per semplicità, che non vi siano variazioni in aumento rispetto alla determinazione della base imponibile estera.

La società A deve quindi versare come **differenza di imposta** 2,5 (27,5 -25) mentre la società B non deve versare nulla (30 – 27,5).

Lo scomputo delle **imposte pagate all'estero** a titolo definitivo è assolutamente possibile. Infatti, se supponiamo che le società A e B siano fiscalmente residenti in Italia sicuramente, nel paese estero, è presente una **stabile organizzazione**. Si è, infatti, proposto l'esempio di società produttive.

Come noto, l'art. 165 co. 6 del tuir stabilisce che *“nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nel Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo ... [...]”*. La norma nazionale consente lo scomputo delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo e il riporto in avanti e indietro per 8 esercizi in ipotesi di **stabile organizzazione**.

Inoltre, si dovrebbe analizzare se esistente, la **Convenzione contro le doppie imposizioni** tra l'Italia ed il paese estero le quali generalmente prevedono, quale metodo per evitare la doppia imposizione, il credito di imposta.

L'Irap, per normativa interna, **non è dovuta** sulle stabili organizzazioni estere.

Una riflessione merita la **società C** che, anche se amministrata dall'Italia e quindi “esterovestita” potrebbe non risultare di interesse per l'Agenzia delle Entrate. In realtà, se la gestione delle controllate è pressoché identica, dovrebbe essere accertata anche la società C in **perdita fiscale**; alla luce dell'art. 84 del Tuir la perdita di un periodo d'imposta può essere **computata in diminuzione** del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore **all'80% del reddito imponibile** di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

In sostanza, accertando anche la **società in perdita fiscale**, la stessa potrebbe riportare in avanti tali perdite magari compensandole con un nuovo business da svolgere in Italia o all'estero.

L'accertamento da **esterovestizione** non porta a significativi introiti nelle casse dello Stato in presenza di **società operative**. Vedremo in un prossimo intervento, tuttavia, le criticità connesse alle violazioni in materia di Iva.

